

# Interventi strutturali in zone sismiche, ecco come identificare quelli rilevanti

---

20 Maggio 2020

Individuare gli interventi strutturali in zona sismica in base alla rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

Questo lo scopo delle **Linee Guida** del Ministero delle Infrastrutture (MIT), pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che individuano anche le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso per chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni.

## Interventi strutturali in zona sismica: ecco come individuarli

Le linee Guida si sono rese necessarie dopo che il Decreto Sblocca Cantieri (**DL32/2019**) ha modificato il **DPR 380/2001** inserendo l'art. 94-bis che suddivide gli interventi strutturali in zone sismiche in base alla rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e demandava ad un decreto del MIT (quello appena pubblicato) la definizione degli interventi relativi ad ogni categoria.

Le Linee guida definiscono **interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità** quelli che per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio. Per questo richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni e i progetti di tali opere devono **essere sottoposti a più accurati controlli**.

Le tipologie di interventi sono:

- Interventi di **adeguamento o miglioramento sismico** di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
- **Nuove costruzioni** che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- Interventi relativi ad edifici di **interesse strategico e alle opere infrastrutturali** la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo

fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Gli interventi di **“minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità** comprendono quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche. I controlli, in questo caso, possono essere eseguiti a campione.

Le tipologie di interventi sono:

- Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle **località sismiche a media sismicità** (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
- **Riparazioni ed interventi locali** sulle costruzioni esistenti;
- Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

Gli **interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità** sono quelli che per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.

Sono ricompresi in questa tipologia tutti gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto **privi di rilevanza strutturale** o per i loro oggettivi caratteri di **facile amovibilità**, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli **elementi che non presentano rigidità, resistenza e massa** tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone.

# Zone sismiche: le varianti di carattere non sostanziali

Le linee guida esplicitano anche quali sono **le varianti di carattere non sostanziale** che **sono esonerate dal preavviso scritto allo sportello unico**, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 94-bis dal DPR 380/2001.

Il provvedimento definisce **una variante non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera**, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.

Tale variante, quindi, **non deve agire su parametri come:**

- il periodo fondamentale  $T_1$ ;
- il taglio alla base  $V_R$ ;
- le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

## Interventi in zona sismica: le Regioni potranno adeguarsi

Le Linee Guida forniscono i **criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione** che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.

Il provvedimento sottolinea che il **deposito al SUE, sia del progetto sia della relazione** a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec. Nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito è valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione.

Le regioni potrebbero, quindi, nel provvedimento di recepimento, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della

documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di **attivare la procedura di controllo sull'opera in questione**, ancorché iniziata.

[17707-pdf1](#)